

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2019.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi **non superiori a 400 euro**, consente, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi "tradizionali" di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata,

inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l'annotazione «*inversione contabile*».

Come già chiarito [circolare n. 15/E del 2015](#), la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella **fattura elettronica semplificata**, il campo "*TipoDocumento*" da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

- fattura semplificata (TD07);
- nota di credito semplificata (TD08).

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge "Crescita 2.0"

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013: *«NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge "Crescita 2.0" – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti»*

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228»*

Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del*

DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: *«Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»*, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-*bis*, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-*bis* il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a

quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l'ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1

Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede, all'articolo 220-*bis*, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l'importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale,

stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l'emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L'articolo 21-*bis* del DPR n. 633 del 1972, inserito dall'articolo 1, comma 325, lettera e), della [legge n. 228 del 2012](#), prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all'articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-*bis* e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l'attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-*bis* è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante

gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, **l'operazione può essere descritta in modo sintetico** e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l'applicazione delle restanti previsioni di cui all'articolo 21-*bis* e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972)